

La revisione e il suo contenuto

Autor(en): **Gerber, Jean-Frédéric**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Actio : una rivista per la Svizzera italiana**

Band (Jahr): **96 (1987)**

Heft 4

PDF erstellt am: **26.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-972698>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

RIFUGIATI

Votazione federale del 5 aprile 1987 sulla revisione della legge sull'asilo: un sì al 67,4%

La revisione e il suo contenuto

La revisione della legge federale sull'asilo e della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, sottoposta ultimamente al verdetto popolare, si prefiggeva di concedere alle autorità federali dei mezzi supplementari, tali da permettere un controllo migliore sulla crescente ondata di rifugiati che presentano nel nostro paese una domanda

di asilo provvisorio o definitivo. Le modifiche proposte, che non dovrebbero cambiare la nozione di rifugiato nel senso inteso dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati, incideranno tuttavia su una legislazione che certuni hanno voluto definire lassista.

Jean-Frédéric Gerber*

Analogamente alla maggioranza dei paesi europei, anche la Svizzera si vede confrontata dall'inizio degli anni ottanta con un afflusso sempre crescente di candidati all'asilo, il cui numero è salito da 853 unità nel 1976 a 3020 nel 1980 e a 9703 nel 1985. Il rapido aumento delle richieste inoltrate ha letteralmente sommerso l'amministrazione federale. Alla fine del 1986 erano 15 007 le domande presentate e 6463 i ricorsi in sospenso presso i servizi competenti del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

La situazione venutasi a creare nel nostro paese ha contribuito alla diffusione di un certo malessere, direttamente proporzionale al cambiamento dei vari aspetti e delle motivazioni dei richiedenti, mutamenti che non corrispondevano più alla tradizionale immagine di rifugiato. Se per gli uni la Svizzera deve mantenere una certa apertura e adottare quindi una politica di accoglienza più liberale, per gli altri è invece necessario promuovere una politica di asilo più restrittiva e selettiva. Considerata questa polarizzazione dei fronti, il Consiglio federale è stato chiamato due volte a rivedere una legge che data solamente del 1979.

Fondamenta della nostra legislazione sull'asilo

Fino al 1981, anno in cui entrò in vigore la legge federale sull'asilo, la politica praticata dalla Confederazione nell'ambito dei rifugiati faceva riferimento solamente alla Convenzione internazionale del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati e veniva concretizzata in base a disposizioni enunciate dal Consiglio federa-



Rifugiati cileni, minacciati d'espulsione, hanno trovato scampo nella parrocchia di Seebach (ZH). I richiedenti con poche probabilità di vedersi concedere l'asilo verranno consigliati sulle modalità del ritorno nel loro paese o della partenza verso un altro paese.

le. La necessità di codificare le varie disposizioni e di legittimarle democraticamente ha portato all'elaborazione nel 1979 di una legge federale.

La Svizzera, come pure la Convenzione internazionale del 1951, fa riferimento a una concezione individualistica dell'asilo basata su principi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a determinati gruppi sociali o politici. Le persone o i gruppi di persone in fuga da un luogo di conflitto o di calamità naturale non vengono quindi considerati rifugiati nel senso inteso dalla legge. Il Consiglio federale è tuttavia autorizzato a pronunciarsi in merito a casi straordinari di accoglienza di gruppi di rifugiati, con la protezione dell'Alto Commissariato per i rifugiati (per esempio i boat people vietnamiti).

Per completare il quadro è infine necessario inserire la legge sull'asilo nel sistema della legislazione svizzera sugli stranieri. Lo statuto dei rifugiati è in effetti parte di uno statuto più generale sugli stranieri in Svizzera, regolamentato nella legge federale sul soggiorno

e la dimora degli stranieri. Tale legge regola principalmente i permessi stagionali, annuali o di domicilio rilasciati agli stranieri. La legge sull'asilo regola, da parte sua, i casi d'eccezione costituiti dagli stranieri ammessi nel nostro paese causa le persecuzioni di cui sono vittime. Essi usufruiscono perciò di un permesso nel senso inteso dalla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

Una prima revisione della legge...

La prima revisione della legge sull'asilo è entrata in vigore il 1° luglio 1984. Scopo dichiarato di tale revisione è stato quello di ridurre il numero dei richiedenti, da una parte grazie all'accelerazione del ritmo delle pratiche da sbrigare, e dall'altra per mezzo di uno statuto di rifugiato meno invitante per chi presenta una domanda fondata. In sostanza, le principali modifiche hanno portato alla soppressione di un'istanza di ricorso (Consiglio federale) e dell'obbligo da parte dell'Ufficio federale di polizia di ascoltare a sua volta il richiedente,

allorché la sua domanda risulta «manifestamente» infondata; a ciò si aggiunge la soppressione dell'autorizzazione accordata al richiedente di esercitare un'attività lucrativa, autorizzazione trasmessa alla competenza dei cantoni, e la fusione delle procedure d'esame delle domande e delle espulsioni di candidati respinti. Di pari passo a questa revisione sono state intraprese le misure necessarie che riguardano il personale, allo scopo di rimediare al sovraccarico di lavoro che si riversa sui servizi del Dipartimento federale di giustizia e polizia; è stato nel contempo creato un posto di delegato del Consiglio federale per le questioni dei rifugiati per coordinare, completare e sviluppare la politica federale relativa all'asilo.

...e la seconda revisione

In sostanza la seconda revisione della legge sull'asilo segue lo stesso obiettivo della prima, quello cioè di accelerare la procedura delle domande da trattare e di ridurre l'interesse verso la Svizzera da parte dei cosiddetti rifugiati economici. La seconda revisione intende inoltre concedere alle autorità federali i mezzi per intervenire in situazioni critiche, specialmente nel caso di afflusso straordinario di rifugiati.

Le modifiche proposte riguardano i seguenti aspetti:

- I cantoni avranno la facoltà di procedere all'audizione principale dei richiedenti in presenza di uno degli enti assistenziali, di un avvocato o di un interprete.
- La Divisione dei rifugiati (già Ufficio federale di polizia) resta la sola istanza competente che può deliberare in merito alle domande inoltrate e che procederà, se necessario, a un'audizione complementare.
- Per una migliore ripartizione

* Jean-Frédéric Gerber, addetto stampa presso la Croce Rossa Svizzera.



fra i cantoni delle domande di asilo presentate, il Consiglio federale avrà a titolo sussidiario la competenza di prendere decisioni in merito, sempre che siano perlomeno cinque i cantoni a reclamarne l'intervento e che gli altri vengano consultati.

- Il Consiglio federale potrà regolare con misure restrittive la concessione dell'asilo, non solamente in tempo di guerra e di gravi tensioni internazionali, ma anche in tempo di pace quando l'afflusso di chi richiede asilo è straordinario.
- Una modifica della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri permetterà la detenzione - di 48 ore o di 30 giorni in base a prov-

vedimento giudiziario - di un richiedente la cui domanda è stata respinta e che vuole sottrarsi a una misura di espulsione. L'internamento sarà tuttavia ordinato per tutti i candidati respinti, la cui decisione di espulsione non può essere eseguita.


- I richiedenti che hanno poche probabilità di vedersi concedere l'asilo saranno consigliati nell'organizzare il loro rientro in patria o la partenza per un altro paese. Quanto ai rifugiati che desiderano essi stessi rimpatriare, potranno usufruire di un aiuto materiale che faciliterà loro la reintegrazione sociale.

Le modalità per l'applicazione della legge e soprattutto la

questione dell'apertura di un numero limitato di punti di passaggio alle frontiere, obbligato-

ri per la richiesta d'asilo, saranno regolate successivamente in un'ordinanza. □

Voyages d'agrément ou d'affaires - l'eau potable est une première nécessité



L'eau potable est une exigence primordiale. Le filtre de poche Katadyn, facile à porter, est devenu une «aide» indispensable. Il est désormais: un instrument de voyage pour les tours du monde, les expéditions, les safaris et les campings et un équipement de secours pour les opérations d'aide et de sauvetage.

La méthode de désinfection Katadyn, unique en son genre, élimine les germes de maladies dangereuses; aucun produit chimique n'est employé et l'eau conserve sa teneur en sels et minéraux salubres. Le filtre de poche fournit de l'eau potable partout et instantanément (débit jusqu'à 3/4 l/min. - poids 700 g).



Katadyn Produits SA, Purification de l'eau

Industriestrasse 27, CH-8304 Wallisellen
Téléphone 01/830 36 77

Représentant Ticino: FILADOS-GABAC SA, Strada Regina, 6982 Agno
Telefono 091 59 42 14

**transports
et voyages
dans
le monde
entier**

natural

Natural SA 4002 Bâle Téléphone 061 51 51 51
Natural SA 2501 Bienne Téléphone 032 41 35 11
Natural SA 8022 Zurich Téléphone 01 211 06 90
Natural SA 1211 Genève Téléphone 022 43 66 00

Buchs, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, St-Gall, Chiasso
Martigny

Manifattura di piume e peluria Basilea SA
4013 Basilea ☎ **061 571777**



da 1881

**Cuscini
Piumini
Cuscini di salute**
Tutto anche lavabile

Balette

Transabal

Trasporti
Internazionali

TRANSABAL SA

BASILEA

Dornacherstrasse 393
Telefono 061 50 31 51
Telex 962 328
Telefax 061 50 00 19

ZURIGO

Norastrasse 7
Telefono 01 491 70 50
Telex 822 423/24
Telefax 01 492 87 33

SAN GALLO

Güterbahnhofstrasse 6
Telefono 071 27 70 29